

**Comune di Fiume Veneto**  
Provincia di Pordenone



**Regolamento per la disciplina  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio  
Comunale n. 67 del 28/09/2020  
Modificato con delibera del Consiglio  
Comunale n. 18 del 22/03/2021  
Modificato con delibera del Consiglio  
Comunale n. 55 del 24/06/2021

<b><i>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</i></b>	
<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<b>Art. 2</b>	<i>Presupposto</i>
<b>Art. 3</b>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
<b>Art. 4</b>	<i>Soggetti passivi</i>
<b>Art. 5</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<b>Art. 6</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<b>Art. 7</b>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
<b>Art. 8</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiarie</i>
<b>Art. 8 - bis</b>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani</i>
<b>Art. 9</b>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>
<b>Art. 10</b>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
<b>Art. 11</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<b>Art. 12</b>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>
<b>Art. 13</b>	<i>Piano Economico finanziario</i>
<b>Art. 14</b>	<i>Misura ed articolazione delle tariffe del tributo</i>
<b>Art. 15</b>	<i>Determinazione del tributo: misura per le utenze domestiche</i>
<b>Art. 16</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<b>Art. 17</b>	<i>Determinazione del tributo: misura per le utenze non domestiche</i>
<b>Art. 18</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<b>Art. 19</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<b>Art. 20</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<b>Art. 21</b>	<i>Zone non servite</i>
<b>Art. 22</b>	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>
<b>Art. 23</b>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<b>Art. 24</b>	<i>Altre agevolazioni</i>
<b>Art. 25</b>	<i>Contributo per l'acquisto di pannolini lavabili</i>
<b>Art. 26</b>	<i>Divieto Cumulo di riduzioni</i>
<b>Art. 27</b>	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>
<b>Art. 28</b>	<i>Tributo giornaliero</i>
<b>Art. 29</b>	<i>Tributo provinciale</i>
<b>Art. 30</b>	<i>Riscossione</i>
<b>Art. 31</b>	<i>Dichiarazione TARI</i>
<b>Art. 32</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<b>Art. 33</b>	<i>Funzionario responsabile</i>
<b>Art. 34</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<b>Art. 35</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<b>Art. 36</b>	<i>Riscossione coattiva</i>
<b>Art. 37</b>	<i>Importi minimi</i>

<b>Art. 38</b>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
<b>Art. 39</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<b>Art. 40</b>	<i>Norma di rinvio</i>
<b>Art. 41</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

## **ART. 1** **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Fiume Veneto, istituita dall'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2** **PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 3** **DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono considerati urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti dalle utenze non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, del D. Lgs 03/04/2006, n. 152;
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicolture, della pesca, delle fosse septicche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

## **ART. 4** **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per possessore si intende (definizione civilistica): “colui che esercita un potere di fatto sull’immobile che si manifesta in un’attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali”, ovvero proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, uso, superficie.
3. Per detentore si intende: “colui che, in base ad una situazione di fatto, ha la disponibilità del bene”, ovvero locatario, comodatario, utilizzatori senza titolo.
4. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Per le organizzazioni/associazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto dalle stesse e al versamento è tenuto in saldo con il legale rappresentante.

## **ART. 5** **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie, chiusi su almeno tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si considerano soggetti tutti i locali dotati anche solo di un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), predisposta all’uso anche se di fatto non utilizzata. I locali costituenti pertinenze di utenze domestiche (cantine, garage, depositi attrezzi, ecc.) sono soggetti a tassazione anche se privi di utenze attive, se comunque utilizzabili. Per i locali ed aree ad uso non domestico, costituisce presunzione di utilizzo e quindi di suscettibilità di produrre rifiuti, la presenza di impianti, arredi o attrezzature o, comunque, ogniqualvolta risultati rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di un’attività nei locali ed aree medesimi.
4. Per i distributori di carburante sono soggette al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione;

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

## **ART. 6** **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

**Utenze domestiche**

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisso o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- in quelle situazioni in cui sia tecnicamente e oggettivamente impossibile procedere alla chiusura di tutte le utenze di rete (es. utenze che servono più immobili) sarà sufficiente che il possessore/detentore presenti un'autocertificazione che attesti le motivazioni della impossibilità di chiusura delle utenze, purché i locali siano privi qualsiasi arredo;
- unità immobiliari in oggettive condizioni di inutilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati e sgomberi da cose, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni. Tale esenzione può essere garantita solo nel caso in cui non vi sia alcun residente o occupante di fatto.
- soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

**Utenze non domestiche**

- locali dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - edifici ed aree adibite al culto nonché i locali strettamente connessi allo svolgimento delle funzioni religiose, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone;
  - locali destinati a sale di esposizione museale.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi su almeno due lati;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) aree scoperte, ad eccezione di quelle operative, pertinenziali o accessorie di locali tassabili in cui si svolgono attività economiche, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## **ART. 7** **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile per tutti gli immobili soggetti al prelievo. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare

ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forma idonea nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 8. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## ART. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI DELLA SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
  - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali;
  - b) **le superfici dei locali e delle aree dove vengono prodotti rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì non soggette le superfici dove vengono prodotti i rifiuti delle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.**
  - c) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.
2. Non si tiene conto altresì delle porzioni di superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive di rifiuti speciali. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassazione quelli destinati al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici	65%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
Officine per riparazioni auto moto e macchine agricole, elettrauto, autocarrozzerie	55%
Caseifici e cantine vinicole	30%
Falegnamerie e vernicatori, pittori edili in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, depositi materiali edili, officine di carpenterie metalliche	55%
Laboratori fotografici ed eliografie, tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche	75%
Centri commerciali e simili	10%

Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia, o a criteri di valutazione oggettivi che tengano conto del rapporto tra rifiuti speciali e assimilabili prodotti nella specifica fattispecie.

4. La detassazione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a dichiarare la categoria di attività svolta produttiva di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 31. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione, con eventuale efficacia retroattiva solo se opportunamente documentata. Il contribuente dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. È facoltà del Comune richiedere annualmente la produzione di tale documentazione per verificare la permanenza dei requisiti dichiarati.

#### ART. 8-BIS

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «recupero», si intende, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati

per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.  
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28/02 dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, secondo le modalità disciplinate dall'art. 9 del presente regolamento.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## ART. 9

### RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti i propri rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile, non calcolabile sulla parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile.
- 1 bis. Per «riciclo o riciclaggio», si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti**

**sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;**

2. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico rientrino nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006.
3. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti potenzialmente prodotti, ottenuti applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 14, all'intera superficie imponibile, secondo le seguenti percentuali di abbattimento, tenuto conto che il costo del secco non riciclabile incide per circa il 30% del totale dei costi variabili:
  - a) 20%, nel caso di riciclo dal 15% al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - b) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 30% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - c) 70%, nel caso di riciclo di oltre il 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incipienza.

## **ART. 10** **DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 24. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

**ART. 11**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

**ART. 12**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, che viene determinato pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del precedente art. 11, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 13**  
**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione della misura del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario (di seguito MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario (di seguito PEF) è correddato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
  5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
  6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
  7. Il piano finanziario deve comprendere almeno i seguenti elementi:
    - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
    - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
    - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
    - una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
      - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
      - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
      - la ricognizione degli impianti esistenti.
  8. Il PEF deve altresì includere una tabella corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
  9. Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

## **ART. 14** **MISURA ED ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione della misura del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. La quota variabile, altresì, è suddivisa in tre parti a copertura dei costi variabili riferibili:
  - alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti differenziati;
  - alla raccolta e trattamento della frazione umida dei rifiuti;
  - alla raccolta e smaltimento della frazione secca dei rifiuti;
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti  $Ka$ ,  $Kb$ ,  $Kc$  e  $Kd$  previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
6. Per il calcolo delle tariffe viene utilizzato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999.

## **ART. 15** **DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: MISURA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e una quota variabile, così come specificato dal precedente art. 14.
  - a) La quota fissa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, ponderate sulla base del metodo normalizzato relativo al numero degli occupanti, ed alla superficie dei locali occupati, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al DPR 158/99.
  - b) In particolare, all’interno della quota fissa vengono riversati i costi fissi della tariffa, ossia, ad esempio, i costi dello spazzamento strade, i costi di gestione dell’ecopiazzola, amministrativi, etc.

- c) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza e viene determinata sulla base del metodo normalizzato rapportandola al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al DPR 158/99. Nella quota variabile, a sua volta suddivisa secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del presente regolamento, vengono riversati i costi variabili della tariffa, ossia, ad esempio, i costi di smaltimento delle varie frazioni, ad esclusione di quelli del rifiuto secco non riciclabile, nonché i costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica per gli utenti che effettuano lo smaltimento tramite il bidone stradale, in possesso dell'apposita chiavetta.
- d) La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita a tutte le utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99. Sono esenti dal pagamento di questa quota le utenze che svolgono un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti, e che pertanto non usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento pubblico.
- e) La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione del peso di rifiuto conferito nell'anno precedente, calcolato come volume conferito moltiplicato peso specifico del rifiuto nel comune. L'importo addebitato è calcolato moltiplicando il peso del rifiuto conferito, come sopra determinato, per il costo al Kg, determinato secondo lo schema CVS/NST ove CVS sono i costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca per le utenze domestiche stimati in via presuntiva in base ai costi dell'anno precedente, mentre NST è il peso totale della frazione secca delle utenze domestiche.

**ART. 16**  
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**  
**DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, il tributo per le utenze domestiche è commisurato, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni annui. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a) degenze o ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai 6 mesi;
  - b) minori in affidamento presso altre famiglie;
  - c) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

- d) utenti per cui è in corso la pratica di cancellazione anagrafica. Per avvalersi di questa agevolazione, la richiesta di variazione del numero dei componenti il nucleo deve essere presentata dall'intestatario del tributo, il quale dovrà fornire copia del modulo “Dichiarazione di abbandono di abitazione” fornito dall’Ufficio anagrafe, debitamente compilato.
4. Tutte le succitate situazioni di fatto devono essere dimostrate da parte dell'intestatario del tributo, tramite idonea documentazione (ad esempio: dichiarazioni della struttura ospitante, decreti di affidamento del Tribunale dei minori, contratti di lavoro, attestati di frequenza scolastica, etc.)
  5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale o all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 31. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2. A tali utenze viene attribuita l'agevolazione di cui al successivo art. 22.
  6. Per le abitazioni di proprietà di persone giuridiche, occupate e/o a disposizione di persone fisiche non residenti, il numero degli occupanti si presume pari a 3, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 31 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
  7. Per le abitazioni tenute a disposizione per esigenze proprie da parte dei soggetti (per es. in attesa di vendita) il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito pari ad 1. Per questa casistica gli immobili non devono essere occupati a nessun titolo né devono essere cedute in affitto od in comodato per tutto l'anno di riferimento, come da dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 31.
  8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
  9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
  10. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse per attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

**ART. 17**  
**DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: MISURA PER LE**  
**UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e una quota variabile, così come specificato dal precedente art. 14.
  - a) La quota fissa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe riferite al tipo di attività svolta, ponderate sulla base del metodo normalizzato relativo alla potenziale produzione di rifiuti per unità di superficie connessa all'attività svolta, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al DPR 158/99.
  - b) In particolare, all'interno nella quota fissa vengono riversati i costi fissi della tariffa, ossia, ad esempio, i costi dello spazzamento strade, amministrativi, etc.
  - c) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza e viene determinata sulla base del metodo normalizzato relativo alla singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al DPR 158/99. Nella quota variabile vengono riversati i costi variabili della tariffa, ossia, ad esempio, i costi di smaltimento delle varie frazioni, ad esclusione di quelli riferiti alla raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto secco non riciclabile, altre frazioni riciclabili, nonché i costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica.
  - d) La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: CVFu (costo variabile totale Frazione Umido CTRUmido) diviso KgFuT (Totale Litri Umido) determinando con tale operazione il costo a litro moltiplicato KgFuU ove CVfu sono i costi riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze, KgFuT è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgFuU è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.
  - e) La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: CVS (costo totale Secco e assimilati + quota variabile su conferimenti) diviso KgST (Litri secco /assimilati) moltiplicato KgSU ove CVS sono i costi riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze, KgST è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgSU è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento.
  - f) Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno.
  - g) Per attività saltuarie ed occasionali (sagre, manifestazioni, giostrai, circhi e altro) la tariffa sarà determinata con le modalità di cui ai commi precedenti, con riferimento ai costi variabili. Nel caso di consegna di bidoni individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.
  - h) Per ragioni di carattere igienico-sanitario, data la natura dell'attività svolta che presume la produzione potenziale di rifiuto umido organico, nonché per garantire la corretta differenziazione della raccolta dei rifiuti, per le classi attività n. 7-9-22-23-24-25-26-27-28-29 di cui alla tabella dell'allegato 1, è obbligatorio l'utilizzo del

servizio dell'umido mediante attribuzione di chiave o di bidone individuale, salvo che il contribuente non dimostri di aver avviato al riciclo tale tipologia di rifiuto presentando il contratto di servizio stipulato con apposita ditta specializzata, nonché presentando i relativi formulari di trasporto; per le categorie n. 25-26-28 la superficie imponibile per l'applicazione della quota umido verrà individuata sulla quota parte in cui vi è la potenziale produzione di rifiuto umido da valutare caso per caso.

## **ART. 18** **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per questa ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **ART. 19** **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, oppure con le modalità di cui all'art. 31 c. 6, nonché restituisca i bidoni intestati.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 32.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 31. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

## **ART. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio.

## **ART. 21 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrali o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 22 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per periodi complessivi superiori a sei mesi: riduzione del 40% sull'intera tariffa ad esclusione della parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile; in tale casistica rientrano anche gli immobili posseduti in attesa di vendita, purché non locati o dati in comodato per l'intero anno d'imposta;
  - b. abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 40% sull'intera tariffa ad esclusione della parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile.
2. Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere a., b. competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno della richiesta o da altra data emergente da registrazioni o fatti oggettivi in possesso del Comune. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. **A decorrere dal 01/01/2015, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta dovuta per ciascun anno è ridotta di due terzi.**  
**A decorrere dal 01/01/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.**

### **ART. 23** **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA** **DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico e secondo quanto previsto dalla normativa ambientale tramite composter, buca etc... è prevista l'esenzione della quota variabile riferita al rifiuto umido, con effetto dal giorno della presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Detta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo mantengono validità le istanze presentate ai fini Tia e/o Tares. In sede di prima istanza, le agevolazioni indicate ai precedenti commi, qualora non vengano recepite nella bolletta dell'anno di riferimento, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

2. La riduzione della quota variabile riferita al rifiuto umido, compete alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico presso la propria abitazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di trasporto del rifiuto presso altra utenza.

## ART. 24

### ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
  - a. riduzione del 30% sulla tariffa dello svuotamento del bidone del secco non riciclabile, in favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno bambini di età inferiore ai 3 anni, anche in caso di conferimento diretto presso l'ecopiazzola;
  - b. riduzione del 30% sulla tariffa dello svuotamento del bidone del secco non riciclabile, in favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno soggetti incontinenti, o affetti da patologie similari, **che determinano produzione superiori alla norma di rifiuto secco**, anche in caso di conferimento diretto presso l'ecopiazzola; Questa situazione è da documentare tramite presentazione di certificato medico attestante la necessità di ausili specifici, oppure di bolla di consegna materiale da parte dell'Azienda Sanitaria.
- c. **soppresso**
  - d. le Associazioni sportive e/o ricreative sono esentate dalla quota fissa e variabile del tributo. Ad esse vengono addebitati esclusivamente i costi degli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile e del bidone dell'umido intestati.
  - e. RIDUZIONE DEL 30% sull'intera tariffa ad esclusione della parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile, per 3 anni dalla presentazione della domanda, per giovani coppie, unite da vincolo matrimoniale ovvero unione civile disciplinata dalla legge, entrambi di età pari od inferiore ai 35 anni che sono in affitto o che acquistano casa nel comune di Fiume Veneto. (previa presentazione del contratto di rogito o di affitto), che abbiano un reddito dichiarato ai fini ISEE pari od inferiore ad €. 30.000,00;
  - f. RIDUZIONE DEL 30% sull'intera tariffa ad esclusione della parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile per abitazioni dove sono residenti persone con disabilità, come riconosciuto secondo la legge 104/92. (previa presentazione della relativa certificazione medica);
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
  - a. gli edifici adibiti a scuole dell'infanzia non statali sono esentati dal pagamento della Tariffa;
  - b. sono esentati dalla tariffa i locali ad uso abitazione occupati da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune. Tale esenzione è concessa su domanda dell'interessato, da presentare al Servizio Sociale, a condizione che questo dimostri di averne diritto; l'assistenza prestata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del Responsabile dell'Area competente. Tale esenzione decorre dall'anno in cui viene adottato l'atto deliberativo e avrà validità fino a revoca disposta per il venir meno delle condizioni di indigenza, da valutarsi comunque annualmente con apposita relazione del Servizio Sociale.

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma 1 lett. b), e), f) devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal giorno della richiesta o da altra data desumibile dalle banche dati in possesso degli uffici comunali. La riduzione di cui al comma 1 lett. a) è applicata d'ufficio sulla base delle registrazioni anagrafiche. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. Con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle tariffe possono essere disposte annualmente, con norma regolamentare transitoria, ulteriori riduzioni in favore dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.
5. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

## **ART. 25** **CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI**

1. I nuclei familiari in cui vi siano uno o più bambini di età compresa tra 0 e 3 anni che dimostrino di aver acquistato un kit completo di pannolini riutilizzabili esibendo lo scontrino/fattura in originale, potranno beneficiare del contributo corrispondente al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto del kit medesimo o di singoli componenti dello stesso. L'ammontare del contributo non potrà comunque superare i limiti sotto riportati:
  - per i bambini di età compresa tra 0 e 1 anno, il contributo non potrà avere importo superiore ad €120,00 una tantum;
  - per i bambini in età compresa tra 1 e 2 anni, il contributo non potrà avere un importo superiore ad €70,00 una tantum;
  - per i bambini in età compresa tra 2 e 3 anni, il contributo non potrà avere un importo superiore ad €35,00 una tantum.
2. Il contributo viene concesso all'utente intestatario della posizione contributiva relativa alla Tari del nucleo familiare in cui è registrato il bambino. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta presso l'Ufficio ambiente, utilizzando il modello fornito dal Comune, corredata dallo scontrino/ricevuta. Il contributo viene quantificato sull'età anagrafica del bambino nel momento dell'emissione dello scontrino/fattura di acquisto del kit.
3. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con la riduzione prevista dall'art. 24 comma 1 lett. a.

## **ART. 26** **DIVIETO DI CUMULO DI RIDUZIONI**

1. E' fatto divieto di cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni esclusivamente previste dagli articoli 22 e 24 del presente regolamento, ad eccezione delle agevolazioni previste all'art. 24 comma 1 lettere e) ed f) che sono sempre cumulabili con le altre riduzioni.

**ART. 27**  
**FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 20 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 28**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.**
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale, quota fissa e quota variabile, del tributo maggiorata del 40%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. **L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.**
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**ART. 29**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Ai sensi dell'art. 10 comma 80 della Legge regionale 29/12/2016 n. 25 a decorrere dal 01/01/2017 i gettiti d'imposta del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al precedente punto deve essere versato alla Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia ambientale dalle Province alla Regione.

## **ART. 30** **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante i sistemi di pagamenti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali aventi scadenza al 30 settembre dello stesso anno di tassazione e al 31 marzo dell'anno successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

## ART. 31

### DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio della detenzione o del possesso.
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione, o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo della stessa.
6. Resta salva la possibilità per il contribuente di far pervenire all'ufficio tutte le comunicazioni che comportino una modifica della tariffa al verificarsi dell'evento che la determina. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

**Utenze domestiche**

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica, allegando documento d'identità;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Planimetria locali occupati.

### **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica (legale rappresentante o amministratore della società);
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
  - h. Planimetria locali occupati.
8. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  10. In caso di presentazione della dichiarazione oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, o in caso di mancata presentazione della denuncia entro i predetti termini, il tributo è dovuto per intero nell'anno in questione, mentre non è dovuto per le annualità successive, nei limiti dei termini di prescrizione dell'imposta, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In caso di continuazione dell'occupazione da parte dei familiari conviventi del de cuius la voltura dell'intestazione della posizione TARI viene fatta d'ufficio.
  12. Contestualmente alla presentazione della denuncia di cessazione devono essere riconsegnati i bidoni, e/o la chiave, in possesso del contribuente per l'effettuazione della raccolta differenziata; la mancata riconsegna dei bidoni (e/o chiave) costituisce presunzione della continuazione dell'occupazione dei locali.
  13. La documentazione tipo da allegare in caso di presentazione tardiva della denuncia di cessazione o per la richiesta di detassazione completa dei locali è la seguente:
    - Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore, allegando copia documento d'identità, attestante la data di rilascio dei locali.

- Copia delle ultime bollette dell'energia elettrica, del gas metano, o acquedotto, riportante la lettura di conguaglio di chiusura.
  - Provvedimento di esecuzione di sfratto.
  - Comunicazione di cessione del fabbricato.
  - Copia del contratto di compravendita.
  - Disdetta del contratto di affitto con relativa ricevuta.
  - Per i locali affittati a cittadini Americani, di stanza per motivi di lavoro presso la vicina Base USAF e non iscritti come residenti all'anagrafe comunale, copia modello F23 di versamento dei diritti di risoluzione anticipata del contratto di affitto, o dichiarazione di riconsegna dei locali con specifica indicazione dei locali cui si riferisce, avente data certa e firmata o controfirmata dal locatore, allegando copia documento d'identità.
14. Non sono ritenute valide al fine della cessazione d'ufficio le denunce anagrafiche del cambio di residenza, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali, in osservanza di altre disposizioni (quali, ad esempio, pratiche edilizie che attestino la non occupazione di locali soggetti alla tassa, etc.). Tali elementi possono essere considerati, tuttavia, come elementi di prova in caso di presentazione tardiva della denuncia di cessazione.
15. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES e/o TIA eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
16. Fermi restando i termini di presentazione della denuncia previsti dal comma 3, il Comune può utilizzare i registri anagrafici come presunzione semplice per la decorrenza di inizio occupazione ai fini TARI. Il contribuente può autorizzare l'utilizzo di tali dati con la presentazione del modello per il ritiro dei bidoni necessari per la fruizione del servizio di raccolta differenziata.
17. La residenza anagrafica costituisce elemento di presunzione della continuazione dell'occupazione dei locali.

## **ART. 32** **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura tasso di interesse legale secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento all' art. 30 comma 3.

## **ART. 33** **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 34** **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come

superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. L'avviso di accertamento contiene l'intimazione al contribuente che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate.

## **ART. 35** **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97 e successive modifiche e ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 58, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Con deliberazione della Giunta comunale in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, si può disporre la non applicazione delle sanzioni e gli interessi per ritardato pagamento dell'imposta per un periodo non superiore a sei mesi.

## **ART. 36** **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 34, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
  - ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
  - al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i., sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..
3. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

## **ART. 37** **IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 38** **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere rateizzazioni dei pagamenti delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno, alle condizioni e nei seguenti limiti:
  - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;
  - b) importi rateizzabili:
    - fino a Euro 250,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
    - da Euro 251,00 a Euro 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
    - da Euro 501,00 a Euro 1.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
    - da Euro 1.001,00 a Euro 2.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
    - oltre Euro 2.001,00 massimo 24 rate mensili;
2. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta; il debito non può più essere rateizzato.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli Uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a Euro 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria sottoscritta senza il beneficio d'escusione di

cui all'art. 1944 comma 2, del Codice Civile, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

6. La Giunta Comunale con proprio atto può disporre, per determinate categorie di utenti, e per far fronte a particolari situazioni congiunturali di difficoltà economica, altre modalità e tempistiche di rateizzazione diverse da quelle disciplinate dal comma 1.

**ART. 39**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 40**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 41**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020, ad eccezione della disposizione di cui all'art. 17 comma 1 lettera h) che avrà effetto dal primo gennaio 2021.
2. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 22/05/2014, per le parti ancora in vigore che disciplinavano la componente TARI.
4. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari, vigenti tempo per tempo, per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

## ALLEGATO 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti. (D.P.R. 158/1999)

CAT.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	KC (parte fissa)	KD (p. variabile)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi, teatri	0,30	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,82
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie	1,07	8,78
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,55	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night club	1,04	8,56

## ALLEGATO 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti (D.P.R. 158/1999).

Numero componenti nucleo familiare	KA (parte fissa)	KB (parte variabile)
1	0,80	0,60
2	0,94	1,40
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40